

**Autorità:** T.A.R. Roma Lazio sez. I

**Data:** 11 settembre 2009

**Numero:** n. 8583

**Parti:** L.J. **C.** Consolato gen. d'Italia a Shanghai, Min. affari esteri

**Fonti:** Red. amm. TAR 2009, 09

## **CLASSIFICAZIONE**

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Spese giudiziali in genere**

## **TESTO**

**Giustizia amministrativa - Spese giudiziali - In genere - Rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Ad opera della competente Commissione - Non preclude la riproposizione della domanda al magistrato competente per il giudizio - Purché completa di tutte le indicazioni prescritte dalla legge e corredata dalle certificazioni normativamente richieste.**

L'istanza presentata dall'interessato di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non accolta dalla Commissione Patrocinio a spese dello Stato istituita presso il Tar può essere sì riproposta al magistrato competente per il giudizio - in linea con il disposto dell'art. 16 comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - ma deve riportare tutte le informazioni richieste nonché essere corredata delle certificazioni normativamente indicate.